

Allegato A) ai nn. 10218/6774 di rep. e racc. notaio Andrea Magnocavallo

STATUTO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1.1. È costituita ai sensi degli artt. 4 ss. e in particolare degli artt. 20 e ss. D.lgs. n.117 del 2017 un'associazione senza scopo di lucro sotto la denominazione

"ASSOCIAZIONE MUSICALE DI FLERO "GIOVANNI LIGASACCHI" BANDA DI FLERO E PONCARALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"

in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE MUSICALE DI FLERO "GIOVANNI LIGASACCHI" BANDA DI FLERO E PONCARALE A.P.S."**

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 15 D.lgs 117/2017, l'Associazione assumerà, ove richiesto e/o necessario, la denominazione

"ASSOCIAZIONE MUSICALE DI FLERO "GIOVANNI LIGASACCHI" BANDA DI FLERO E PONCARALE A.P.S. ENTE DEL TERZO SETTORE" in forma abbreviata **"ASSOCIAZIONE MUSICALE DI FLERO "GIOVANNI LIGASACCHI" BANDA DI FLERO E PONCARALE A.P.S. ETS"**.

ARTICOLO 2. SEDE - DURATA - ADESIONE

2.1 L'Associazione ha sede in Flero (BS), via Mazzini n.11.

L'Associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

2.2. La variazione di sede legale nell'ambito del medesimo Comune potrà essere modificata da parte dell'organo amministrativo dell'Associazione, a condizione che detta facoltà venga ritenuta ammissibile dalla normativa in vigore con l'operatività del RUNT. In detta ipotesi l'organo amministrativo dovrà altresì aggiornare il relativo contenuto statutario, conformemente al nuovo indirizzo, e darne ove necessario la dovuta pubblicità.

2.3 L'Associazione ha durata illimitata.

2.4. L'Associazione può aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati allo scopo di conseguire le finalità statutarie.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1 L'Associazione esercita, in via principale e senza scopo di lucro, nell'ambito della musica come di seguito meglio indicato, attività di interesse generale volte al perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché riconducibili alle attività di cui all'art 5 del D.Lgs 117/2017 in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.2 L'Associazione in particolare si occupa dell'organizzazione e della gestione di attività di carattere culturale, didattico, artistico e ricreativo di interesse sociale, incluse anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, prefiggendosi:

(i) la divulgazione della cultura della pratica e dell'educazione musicale, soprattutto tra i giovani;

(ii) l'organizzazione di attività di formazione musicale individuale e di insieme;

(iii) la conservazione della Banda e del suo progredire;

(iv) l'attività musicale nell'ambito di convenzioni stipulate con i Comuni di Flero e Poncarale e /o con altri enti;

(v) l'esecuzione di concerti pubblici e privati e la partecipazione a manifestazioni

civili, religiose, pubbliche e private;

(vi) l'organizzazione e gestione di corsi, ed eventi in genere, concorsi, iniziative didattiche, artistico-culturali, anche in campo editoriale, con particolare riferimento alla pratica musicale sia di strumenti a fiato a indirizzo bandistico sia di strumenti a corda, a percussione e della voce.

3.3 L'Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà altresì svolgere attività aventi altra natura, rispetto all'attività principale sopra descritta, purché di carattere secondario ovvero strumentale e annesso alle proprie attività di interesse generale, il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa in materia tempo per tempo vigente.

3.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l'Associazione potrà, inoltre, porre in essere attività e iniziative di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

TITOLO II – SOCI

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE

4.1 Possono essere soci tutte le persone fisiche, le associazioni di promozione sociale e altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono la finalità dell'Associazione e che si impegnino a realizzarla e che pertanto si riconoscano e accettino il presente statuto. E' escluso espressamente ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.

4.2 In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle associazioni di promozione sociale dovrà rispettare i limiti di legge.

4.3 I soci si distinguono in:

(i) SOCI ORDINARI: coloro che inoltrano domanda di associarsi, versando la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

(ii) SOCI DI DIRITTO: gli strumentisti della Banda in attività di servizio che vi accedono su delibera favorevole del Consiglio Direttivo. Tali soci prestano in maniera continuativa ed in modo completamente gratuito la loro attività per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione e quindi sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

(iii) SOCI ONORARI: coloro che per particolari meriti acquisiti verso l'Associazione, ne siano giudicati degni con voto unanime dal Consiglio Direttivo.

4.4 La distinzione tra le diverse categorie di soci, prevista al comma precedente, è meramente nominale e non comporta alcuna disparità di trattamento tra i soci, ai quali sono riconosciuti e garantiti pari diritti e pari doveri.

4.5 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

4.6 Il Consiglio Direttivo deve provvedere sulle istanze di ammissione entro il termine improrogabile di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo all'interessato, entro 30 (trenta) giorni dall'adottata delibera, e l'interessato potrà, a sua volta, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, chiedere che sull'istanza respinta si pronunci l'Assemblea dei soci, alla prima riunione utile.

ARTICOLO 5 – ADESIONE E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

5.1 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

5.2 In caso di richiesta di ammissione presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale. Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggior età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, a una carica elettiva dell'Associazione.

5.3 L'adesione all'Associazione comporta per il socio il diritto di voto nell'Assemblea.

5.4 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo, indipendentemente dalla categoria di appartenenza.

5.5. L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci o delle persone aderenti agli enti associati.

5.6 L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per scopo solidaristico.

5.7 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione, tuttavia, può rimborsare al volontario le sole spese, effettivamente sostenute e documentate, per l'attività prestata alle condizioni ed entro i limiti previsti da apposito Regolamento o in mancanza come da deliberazione del Consiglio Direttivo.

5.8 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

5.9 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati fatto salvo quanto disposto dal precedente comma, tuttavia, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale nonché al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori, necessari, impegnati nell'attività associativa, non potrà comunque superare il numero massimo consentito dalla normativa vigente in materia nonché nel rispetto della regolamentazione degli Enti del Terzo Settore.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

6.1 La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale nei termini di cui infra o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo statuto per l'adesione all'Associazione o per causa di morte.

6.2 Recesso: ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale, se rilasciata. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di deliberazione a tal riguardo da parte del Consiglio Direttivo.

6.3 Il mancato pagamento della quota associativa annuale, entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l'automatica decadenza dalla qualifica di socio. Il Consiglio Direttivo dovrà darne atto in delibera nella prima

convocazione utile.

6.4 Esclusione: L'associato che viola le norme statutarie o regolamentari, le deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti all'Associazione, o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali e/o materiali dell'Associazione ovvero in presenza di altri gravi motivi tali da determinare un danno, di qualunque natura, anche morale all'Associazione, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

6.5 La deliberazione deve essere comunicata tempestivamente all'interessato ed annotata nel Libro degli Associati e, fatto salvo quanto infra indicato, l'esclusione avrà efficacia dalla data di delibera.

6.6 Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione può adire il Collegio dei Proviviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

6.7 Tutte le descritte ipotesi di esclusione o venir meno della qualifica di socio devono essere annotate nell'apposito Libro degli Associati.

ARTICOLO 7 – VOLONTARI E ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE

7.1 I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, il tutto nei termini di legge.

TITOLO III – ORGANI

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- (i) l'Assemblea;
- (ii) il Consiglio Direttivo;
- (iii) l'Organo di Controllo;
- (iv) Collegio dei Proviviri.

ART. 9 – ASSEMBLEA E SUA COMPOSIZIONE

9.1 L'Assemblea è composta da tutti i soci, a prescindere dalla categoria di loro appartenenza, ed è l'organo sovrano della Associazione.

9.2 Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro degli Associati.

9.3 Ciascun associato ha diritto a un voto.

9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza dal Vicepresidente, ovvero da uno dei soci incaricato dai presenti. E' incaricato a redigere il verbale della riunione, di regola, il Segretario del Consiglio Direttivo (art. 17 dello statuto); in caso di suo impedimento chi presiede l'assemblea nominerà un segretario tra i presenti; fatto salvo ove per legge sia necessario l'intervento del notaio.

9.5 Di ogni Assemblea deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea debitamente trascritto nell'apposito libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE

10.1 L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo; e altresì convocata o in via straordinaria per le ragioni infra indicate nonché ove sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno 10%

(dieci per cento) dei soci regolarmente iscritti a Libro e aventi diritto di voto.

10.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei atti a dare prova dell'avvenuta messa a conoscenza, e comunicata almeno otto giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

10.3 L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia dell'eventuale seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare.

10.4 Anche in assenza di formale convocazione l'Assemblea si ritiene regolarmente riunita a condizione che: tutti i soci siano presenti, informati della riunione e che nulla oppongano agli argomenti posti all'ordine del giorno; che sia presente la maggioranza dei membri in carica del Consiglio Direttivo e,, se nominato, dell'organo di Controllo e gli eventuali assenti abbiano comunicato di essere a conoscenza degli argomenti in delibera e nulla oppongano al riguardo.

10.5 L'Assemblea può tenersi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

10.6 È consentito l'intervento in Assemblea tramite audio/video collegamento purché nel rispetto delle seguenti condizioni a garanzia della regolare partecipazione alla riunione e di cui deve essere dato atto nel relativo verbale:

(i) che sia consentito al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti fissati all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.7 Il socio può farsi rappresentare in assemblea sia da un socio sia da un soggetto terzo. Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci, nei limiti di legge.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

11.1 All'Assemblea convocata in seduta ordinaria compete:

(i) l'elezione e la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;

(ii) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo e/o del Revisore Legale;

(iii) la nomina e la revoca dei membri del Collegio dei Provibiri;

(iv) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;

(v) l'approvazione dell'eventuale/i Regolamento/i che disciplinano i vari settori/ambiti l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l'organizzazione ed il funzionamento delle eventuali Sezioni;

(vi) l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo;

(vii) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria.

11.2 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto presenti, in proprio o per delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli soci presenti in proprio o per delega.

11.3 L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti, sia essi in proprio o per delega.

11.4 Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci gli amministratori non hanno

diritto di voto.

11.5 Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 12 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

12.1 All'Assemblea convocata in seduta straordinaria compete:

- (i) la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- (ii) lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- (iii) la devoluzione del patrimonio;
- (iv) la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti.

12.2 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti.

12.3 In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, in proprio o per delega.

12.4 Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

12.5 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

12.6 Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, nei limiti di legge.

ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette membri scelti tra i soci eletti dall'Assemblea.

13.2 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 (tre) anni, possono essere rieletti e cessano con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.3 Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

13.4 Le cariche sociali, salvo sia diversamente deliberato dal Consiglio Direttivo in carica, sono gratuite con il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

13.5 Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

13.6 Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto su invito del Consiglio Direttivo:

- (i) il Sindaco *pro tempore* del Comune di Flero e del Comune di Poncarale;
- (ii) Il Direttore Artistico della scuola di musica e/o il Direttore Artistico della Banda in qualità di consulenti tecnici, ciascuno per il proprio ambito.

13.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente e in caso di sua assenza il voto del vice presidente.

13.8 Il Consiglio potrà riunirsi anche telematicamente, nel rispetto delle condizioni stabilite nel precedente articolo 10 (dieci) dedicato alla Assemblea dei Soci.

13.9 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in

assenza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti.

13.10 Delle riunioni del Consiglio deve essere sempre redatto il relativo verbale, da trascrivere nell'apposito Libro delle decisioni dell'organo amministrativo e sottoscritto dal Presidente e dal segretario, a disposizione di tutti, purché abbiano motivata ragione alla visione.

13.11 Ciascun membro del Consiglio Direttivo che non partecipi, senza giustificazione, a più di tre riunioni consecutive o che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione, o per altri gravi motivi può essere revocato dall'incarico, con delibera da parte dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione deve comunicata all'interessato, a cura del Consiglio Direttivo, tempestivamente dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva. Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire il Collegio dei probiviri, se nominato, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

13.12 In caso di recesso, decesso o revoca di un membro del Direttivo, all'amministratore cessato subentra il primo tra coloro che sono risultati non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante. In caso di mancanza, dovrà essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo membro del Consiglio Direttivo. Il membro nominato ai sensi del presente comma rimarrà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.

13.14 Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

13.15 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi

ARTICOLO 14 - LE COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

14.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione alcuna salvo i limiti di legge.

14.2 In particolare, al Consiglio Direttivo, compete:

(i) l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea in conformità al presente statuto;

(ii) la verifica dell'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

(iii) la predisposizione del progetto di bilancio consuntivo e del bilancio preventivo e la loro presentazione all'Assemblea secondo le modalità previste nel presente statuto;

(iv) la predisposizione di eventuali Regolamenti che, di volta in volta, si rendessero necessari all'Associazione, sottoponendoli nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto all'approvazione dell'Assemblea;

(v) la nomina, tra i propri membri e non, del Direttore Artistico della scuola di musica e del Direttore Artistico della Banda;

(vi) la revoca dall'incarico di Direttore Artistico della scuola di musica e/o di Direttore Artistico della Banda qualora si rilevino in capo a chi riveste detta qualifica

inadempienze e/o inadeguatezze e/o irregolarità nello svolgimento del proprio ruolo, e ciò a insindacabile giudizio del Direttivo stesso;

(vii) la cura e l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

(viii) l'eventuale attribuzione di compensi al Presidente, Vicepresidente, Segretario, Direttore Artistico della Scuola di musica e al Direttore Artistico della Banda, a condizione che i detti compensi siano conseguenza di una attività lavorativa prestata nell'ambito di una attività di interesse generale statutariamente prevista e, comunque, strumentale al perseguimento delle finalità associative e che, sotto il profilo quantitativo, il compenso non costituisca distribuzione indiretta di utile;

(ix) l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente e/o autonomo nei limiti previsti dalla normativa di settore e quando necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità dell'Associazione;

(x) l'adozione di ogni atto e/o provvedimento, anche a carattere patrimoniale e/o finanziario, necessario e/o opportuno per il raggiungimento delle finalità perseguite dall'Associazione;

(xi) l'eventuale istituzione del Comitato esecutivo e/o il conferimento di eventuali deleghe di funzioni al Presidente o a singoli consiglieri, nei limiti e secondo le modalità di pubblicità previsti per legge;

(xii) l'emanazione di provvedimenti necessari o opportuni a garantire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza del personale e degli alunni ai sensi delle leggi vigenti;

(xiii) la fissazione della quota associativa annuale e della retta annuale per la frequentazione dei corsi della scuola;

(xiv) le condizioni, ivi compresa la fissazione dell'eventuale corrispettivo, per la cessione di beni e/o servizi ai soci, loro famigliari, terzi, utenti e/o consumatori, pubblici e/o privati;

(xv) l'individuazione nei limiti *ex lege* previsti, delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

15.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione nonché il suo legale rappresentante.

15.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo viene eletto, dai Consiglieri, a maggioranza assoluta, nella prima riunione del Consiglio convocata dal componente più anziano di età.

15.3 Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

15.4 L'Assemblea con il voto favorevole, della metà più uno di soci, può revocare il Presidente.

15.5 Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

15.6 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei Soci.

15.7 Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali, di necessità ed urgenza, Egli può compiere altresì atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

15.8 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura

l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ove redatti, e promuove l'eventuale loro riforma.

15.9 Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ARTICOLO 16 – IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

16.1 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

16.2 Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 17 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

17.2 Al Segretario compete altresì:

- (i) la gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché l'organizzazione e la promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- (ii) il disbrigo delle pratiche amministrative e della corrispondenza;
- (iii) la predisposizione ed istruzione degli atti;
- (iv) il pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- (v) la riscossione dei contributi e dei proventi della scuola;
- (vi) la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi.

ARTICOLO 18 –

DIRETTORE ARTISTICO DELLA SCUOLA DI MUSICA E DIRETTORE ARTISTICO DELLA BANDA

18.1 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore Artistico della scuola di musica e il Direttore Artistico della Banda (detti ruoli possono coincidere anche nella medesima persona) per la durata di un anno, rinnovabile di anno in anno e comunque non oltre la durata del mandato del Consiglio Direttivo che li ha nominati.

18.2 Al Direttore Artistico della scuola di musica compete lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) organizzare e coordinare l'attività didattica della scuola di musica con particolare attenzione ai programmi di insegnamento;
- (ii) proporre al Consiglio Direttivo l'affidamento o la revoca degli incarichi agli insegnanti;
- (iii) proporre l'acquisto di strumenti musicali e sussidi didattici;
- (iv) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica.

Il tutto conformemente al mandato conferito in sede di nomina nonché nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

18.3 Al Direttore Artistico della Banda compete in via principale lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) programmazione dei concerti e gestione delle prove musicali;
- (ii) scelta del repertorio;
- (iii) valutazione tecnica degli strumentisti interni e scelta di eventuali strumentisti aggiunti;
- (iv) conduzione dei concerti e dei servizi civili e religiosi;
- (v) coordinamento con altre realtà musicali in occasione di reciproche collaborazioni;

(vi) partecipazione e concorsi.

Il tutto conformemente al mandato conferito in sede di nomina nonché nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

ARTICOLO 19 – L'ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Assemblea ove richiesto dalla legge, nonché al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo Settore, nomina l'Organo di Controllo.

19.2 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale e deve essere composto da soggetti esterni e non appartenenti all'Associazione, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 c.c., i quali dovranno adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richiesti dalla natura dell'incarico.

19.3 L'Organo di Controllo dura in carica tre anni, può essere rieletto e cessa dalla carica con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

19.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.6 All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

19.7 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.8 Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di Controllo è pure deputato il controllo contabile.

ART. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

20.1 E' rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione o no del collegio dei probiviri.

20.2 Il collegio dei probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da 3 (tre) membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti, dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

20.3 Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di esclusione dei soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.

20.4 Il collegio dei probiviri, senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente viene stabilito nel presente statuto) entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 (quindici).

20.5 Di ogni seduta è disposto, a cura del presidente e del segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

20.6 Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce (ove sia stato nominato) condizione di procedibilità per poter adire l'autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente statuto. Durata in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono riconfermabili.

20.7 Per ogni controversia che non sia definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il Foro del Luogo in cui ha sede l'Associazione.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 21 – RISORSE ECONOMICHE

21.1 L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- (i) quote di adesione annuali e quote di iscrizione annuali per la frequentazione alle attività della scuola;
- (ii) contributi pubblici e privati;
- (iii) rimborsi derivanti da convenzioni;
- (iv) donazioni e lasciti testamentari;
- (v) rendite patrimoniali;
- (vi) entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- (vii) rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- (viii) entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- (ix) entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 85 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- (x) entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- (xi) ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'Associazione.

ARTICOLO 22 – PATRIMONIO, CONTRIBUTI E CONVENZIONI

22.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e può essere costituito anche da beni immobili.

22.2 Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli associati.

22.3 L'importo della quota di adesione annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

22.4 La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

22.5 Le donazioni di non modico valore sono accettate dal Consiglio Direttivo.

22.6 I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

22.7 Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ARTICOLO 23 – BILANCIO

23.1 Per ogni esercizio sociale, l'Associazione approva un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.

23.2 L'esercizio sociale inizia l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

23.3 Il bilancio consuntivo è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

23.4 Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

23.5 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

22.6 Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redigerà il bilancio sociale.

23.7 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo ed entro il mese di novembre per la predisposizione del bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

23.8 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei sette giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati; l'eventuale richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 24 – AVANZI DI GESTIONE

24.1 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2) dello statuto sociale ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

24.2 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 25 – LIBRI SOCIALI

25.1 L'Associazione tiene:

- (i) il Registro dei Volontari;
- (ii) il Libro degli Associati;
- (iii) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- (iv) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- (v) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, ove previsto per legge;
- (vi) il Libro degli Inventari.

25.2 Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

25.3 Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26 – SCIOGLIMENTO

26.1 L'Associazione si scioglie per i seguenti motivi:

- (i) conseguimento dell'oggetto sociale o manifesta impossibilità di conseguirlo;
- (ii) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento delle finalità associative;
- (iii) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'Associazione.

26.2 In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto previo parere positivo dell'Ufficio o dall'Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta per legge, ad altro Ente del Terzo Settore, principalmente ad

altra Associazione di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ove esistente.

ARTICOLO 27 – LEGGE APPLICABILE

27.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice civile e nella normativa specialistica di settore.

ARTICOLO 28 – NORMA TRANSITORIA

28.2 Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello Statuto stesso.

28.2 La durata degli incarichi relativi agli organi associativi proseguirà sino alla naturale scadenza del mandato di ogni organo: le nuove norme previste dal presente statuto, pertanto, entreranno in vigore successivamente alla naturale scadenza di ogni organo attualmente in carica.

F.TO BONO FEDERICA

F.TO ANDREA MAGNOCAVALLO L.S.